

## Capo 1: GENERALITA'

### Art.1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione "Amici del Berenini" con sede nel Comune di Fidenza (Pr) via Vittorio Alfieri, 4.

### Art. 2 – Scopo

L'Associazione, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, ha per scopo di:

- mantenere e rafforzare i vincoli di amicizia e solidarietà fra tutti coloro che hanno studiato, insegnato ed operato nell'ambito della vita scolastica e culturale dell'Istituto Berenini;
- promuovere la diffusione della cultura tecnica, scientifica e umanistica intesa nella sua accezione più ampia, quale strumento indispensabile per l'educazione della persona e il progresso della società;
- promuovere e collaborare con iniziative di carattere culturale degli studenti e dei Docenti dell'Istituto;
- promuovere e sostenere iniziative e manifestazioni di carattere culturale quali riunioni, conferenze, mostre, seminari, ricerche, pubblicazioni e viaggi di studio, con lo scopo di elevare la qualità degli studi degli alunni e del personale che opera nell'Istituto.

### Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- quote annuali degli associati;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- qualunque apporto o contributo conferito dai soci e da terzi, quali tra gli altri, contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, della Comunità Europea, di Organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazionismo di promozione socio-culturale.

### Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata. Oltre che nei casi previsti dalla legge, essa può essere sciolta e posta in liquidazione per iniziativa di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote, approvata dall'Assemblea con la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto e col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### Art. 5 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria determinerà la modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a favore della collettività, per finalità culturali o assistenziali.

### Art. 6 - Sede

L'Associazione ha sede presso l'edificio dell'Istituto Tecnico Industriale A. Berenini, sito in Fidenza (Pr), via Alfieri, 4, ovvero in altro locale messo a disposizione gratuitamente dal medesimo Istituto.

## Capo 2: Dei Soci

### Art.7 – Qualità di Socio

Sono Soci le persone fisiche maggiori di età che, condividendo gli scopi dell'Associazione, sono o sono state insegnanti o allievi o genitori o personale ATA dell'ITIS Berenini di Fidenza.

I Soci si distinguono in:

- fondatori, che hanno partecipato all'atto costitutivo;
- ordinari, che hanno aderito successivamente all'associazione;
- sostenitori, che versano una quota almeno doppia di quella dei soci ordinari;
- onorari, che sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Costoro non sono elettori e non sono eleggibili nelle cariche dell'Associazione, né sono tenuti al versamento delle quote associative.

### Art. 8 – Libro dei Soci

Il libro dei Soci è tenuto a cura del Consiglio Direttivo ed è regolarmente aggiornato dal Segretario.

### Art. 9 – Adesione

L'ammissione di ogni nuovo Socio è subordinata all'accettazione del Consiglio Direttivo, previa adesione per iscritto, da parte del richiedente, allo Statuto.

Le eventuali reiezioni dovranno essere opportunamente motivate. Il Consiglio Direttivo, ai fini dell'ammissione, verificherà esclusivamente la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti riportati al comma 1 del precedente articolo 7.

### Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto di partecipare liberamente, su base democratica, alla vita e allo sviluppo dell'Associazione, accedendo elettivamente alle cariche sociali. A fronte di tale partecipazione, gli associati hanno il dovere di comportarsi nel rispetto dello spirito e degli scopi dell'Associazione e delle norme codificate nel presente Statuto.

Al fine di contribuire al perseguimento degli scopi associativi, agli Associati è fatto obbligo di versare una quota associativa annuale, determinata dal Consiglio Direttivo, e fissata, per il primo annuo in Euro 10.

### Art. 11 – Recesso anticipato

Ogni Socio può in ogni momento recedere volontariamente dall'Associazione a condizione che:

- sia in regola con il versamento delle quote sociali;
- ne manifesti l'intenzione con atto scritto indirizzato al Presidente.

Tutti i Soci che non abbiano esplicitato la propria volontà di recedere entro il 30 settembre dell'anno in corso, sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota sociale.

#### **Art. 12 – Decadenza ed esclusione**

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o comunque persistenti violazioni degli obblighi statutari, nonché per comportamenti che ledano il decoro e il prestigio dell'Associazione.

### **Capo 3: DEGLI ORGANI**

#### **Art. 13 - Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

#### **Art. 14 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con gli obblighi sociali, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, ad eccezione dei Soci onorari.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente, dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati in regola con gli obblighi sociali, che ne abbiano presentata motivata richiesta al Presidente.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che deve tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di scioglimento, si rimanda alle norme contenute negli articoli 4 e 5 del presente Statuto.

La convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della seduta, deve essere fatta recapitare via e-mail o via fax o per posta ordinaria al domicilio del Socio, quale risulta dal libro dei Soci, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente in carica, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, mancando anche quest'ultimo, al Membro più anziano di età fra i componenti del Consiglio Direttivo presenti. La prima adunanza, e la successiva, quando non sia in carica il Consiglio Direttivo, sono presiedute dal componente più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di Segreteria sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo, o in caso di assenza o impedimento, dal membro più giovane di età fra i presenti.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio, a sensi di legge e di Statuto.

#### **Art. 15 – Attribuzioni e compiti dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea ordinaria dispone dei seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilisce le linee generali del programma annuale delle attività sociali;
- determina l'eventuale esclusione del Socio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del Patrimonio.

#### **Art. 16 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 a un numero massimo di 9 Membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i propri componenti. Tale elezione avviene a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere 3 preferenze.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 4 Membri, tra i quali obbligatoriamente il Presidente o il Vice Presidente.

I Membri del Consiglio Direttivo svolgono la propria attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso, anche telefonico, di almeno 3 giorni lavorativi, contenente l'Ordine del giorno, luogo, data e ora della seduta. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre invitato, se non già Socio, il Dirigente dell'Istituto, il quale può intervenire con voto consultivo.

#### **Art. 17 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha le seguenti competenze:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- istruisce gli affari di competenza dell'Assemblea, con le debite illustrazioni e proposte;
- definisce il programma operativo annuale;
- fissa l'importo della quota associativa annua;
- redige la proposta di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- gestisce i fondi per l'attuazione degli scopi statutari;
- assume tutte le iniziative ritenute utili all'Associazione in coerenza con gli scopi statutari;
- ammette nuovi soci;
- formula eventuali proposte di modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, oltre al Presidente e al Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Quando, per qualunque causa, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti, come risulta dall'ultima elezione. Nel caso in cui non risultino candidati non eletti o quelli risultanti rinuncino, il Presidente provvede, entro il termine di un mese, a promuovere l'elezione del sostituto.

A cura del Consiglio Direttivo, devono essere tenuti il Libro dei Soci, il Registro Verbale dell'Assemblea e il Registro Verbale del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel suo seno; la seduta è presieduta, in via provvisoria, dal componente più anziano d'età, e nelle prime due votazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il più anziano d'età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. In caso di cessazione anticipata, il Vice Presidente o, in sua mancanza, il componente più anziano di età, provvede, entro il termine di una mese, a promuovere la nomina del nuovo Presidente.

Sono competenze del Presidente:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- sottoscrivere tutti gli atti dell'Associazione;
- convocare il Consiglio Direttivo e formulare l'Ordine del Giorno delle sue adunanze;
- presiedere le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Collegiali;
- assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle altre disposizioni vigenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di sua competenza, sono svolte temporaneamente dal Vice Presidente o, in subordine, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, subito dopo la nomina del Presidente, con la medesima procedura.

#### **Art. 19 - Segretario e Tesoriere**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno e partecipa alle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, con il compito di curare la verbalizzazione delle sedute medesime. In sua assenza, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei presenti.

Il Tesoriere, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sovrintende a tutti gli aspetti contabili ed all'utilizzo dei fondi di bilancio.

### **Capo 4: DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 20 - Finanziamento**

Il normale funzionamento dell'Associazione è assicurato dai Soci, con il versamento della quota annuale. Tale quota dovrà essere versata nella misura, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 - Morosità**

La morosità del Socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo previa formale diffida del Socio inadempiente. Essa comporta, in caso di mancato adempimento alla diffida, la decadenza dalla qualità di Socio.

#### **Art. 21 - Esercizio e contabilità**

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno scolastico e va dal 1 settembre al 31 agosto. Entro tale data dovrà essere predisposto, sulla base delle direttive deliberate dall'Assemblea, il programma per l'anno successivo, e dovrà essere fissata la misura della quota associativa.

#### **Art. 22 - Tesoreria**

Il servizio di Tesoreria e cassa dell'Associazione sarà affidato temporaneamente, all'atto costitutivo, al Tesoriere dell'Istituto Scolastico sede dell'Associazione stessa; successivamente, per decisione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, potrà essere determinata la scelta di un altro Istituto di credito, previa convenzione da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 23 – Gratuità del mandato**

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite; devono essere rimborsate le spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, regolarmente documentate.

**Capo 5: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 24 – Prima convocazione e costituzione dell'Associazione**

Per la costituzione dell'Associazione, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, da tenersi con inviti telefonici, o via e-mail o per lettera, inviati dal Coordinatore della *Commissione Cultura ed Intercultura* dell'Istituto sede dell'Associazione.

L'Assemblea, sotto la presidenza del Decano fra i Soci presenti, dopo l'approvazione del seguente Statuto, procederà alla nomina delle cariche sociali, nonché alla formulazione delle linee generali del programma di attività per l'anno in corso e per quello successivo.

**Art. 25 – Quota iniziale**

I Soci Fondatori dell'Associazione conferiranno la quota iniziale capitaria di Euro 10.

**Art. 26 – Rinvio generale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.